

INFORMATIVA PER I CONFERITORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

D. LGS. 152/2006 – ART. 212 ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI -

L'art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 è stato modificato dal D.L. 3 novembre 2008 relativamente all'obbligo di iscrizione relativa al trasporto dei propri rifiuti, qualora gli stessi siano conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Questo significa che, relativamente ai rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani dai regolamenti comunali, il trasporto effettuato dal produttore iniziale del rifiuto stesso, non è soggetto all'obbligo di iscrizione all'Albo purchè lo stesso sia finalizzato esclusivamente al conferimento ad un impianto del gestore del servizio pubblico con il quale sia stata stipulata apposita convenzione.

Con la presente si intende informare tutti i produttori di rifiuti speciali assimilati che conferiscono agli impianti gestiti da AER che **NON SONO ISCRITTI** all'Albo per il trasporto in conto proprio che possono ovviare a tale obbligo stipulando apposita convenzione.

A tale proposito devono inoltrare richiesta di convenzione contenente i seguenti dati:

- denominazione ragione sociale (corrispondente alla descrizione iscritta a TIA/TARSU)
- P.IVA/C.F. dell'azienda
- Indirizzo sede dell'azienda ed eventuali unità produttive distaccate
- Tipologie di rifiuti che intende conferire
- Eventuale CER attribuitogli

a mezzo fax allo 055.8399435 oppure via mail a info@aerweb.it

Le imprese che sono invece iscritte all'Albo gestori ambientali devono provvedere a regolarizzare la propria posizione inoltrando ad AER copia della propria iscrizione.